



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2018  
N.RF062  
**INFO FISCO**  
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 6

<b>OGGETTO</b>	<b>INDAGINI FINANZIARIE ED ESTENSIONE AI TERZI – LA GIURISPRUDENZA</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	CASS. 2536/2018 – ART. 32 DPR 600/73 – CM 8/2017
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>4/04/2018</b>

*Sintesi: il controllo mediante l'utilizzo dei C/C bancari ha subito negli ultimi anni alcune modifiche*

- in parte obbligate, per effetto della sopraggiunta incostituzionalità parziale dell'art. 32 DPR 600/73
- in parte per razionalizzare l'uso dello strumento accertativo, mediante l'introduzione dell'elemento quantitativo con riguardo ai prelevamenti effettuati dalle imprese.

*In ogni caso i controlli dei movimenti finanziari possono riguardare anche i conti non specificamente intestati al soggetto controllato, ma intestati a soggetti terzi (amministratori, soci, familiari, ecc.); tali controlli sono legittimi se l'amministrazione finanziaria prova la natura fittizia dell'intestazione o comunque la sostanziale riferibilità all'ente di tali conti o di alcuni singoli dati (Cass., n. 2536/2018).*

### INDAGINI FINANZIARIE

Con la locuzione: "indagini finanziarie" si può intendere l'attività accertativa mediante la quale l'amministrazione finanziaria contrasta l'evasione fiscale seguendo la traccia lasciata dai movimenti di denaro nell'ambito dei rapporti finanziari e sui conti di natura finanziaria.

Le norme che disciplinano la fattispecie sono:

- l'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, ai fini delle imposte dirette
- l'art. 51 del D.P.R. n. 633/1972, ai fini dell'Iva.



**Art. 32, co. 1, Dpr 600/73:** "[...] sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti (N.d.a.: previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41), se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili [...]."

L'interpretazione del testo, sopravvissuto alla falcidia della sentenza della corte cost. n. 228/2014 e al successivo adeguamento normativo operato dal D.L. 193/2016, separa l'applicazione della norma nel caso delle imprese e dei lavoratori autonomi.

<b><u>Imprese</u></b>	La disposizione comporta che i <b>prelevamenti e i versamenti ingiustificati cristallizzano una presunzione</b> in base alla quale il contribuente deve dimostrare: <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ di aver tenuto conto delle operazioni contestate nella determinazione del reddito ovvero</li> <li>➔ che le operazioni contestate non rilevano ai fini fiscali (redditi esenti, redditi tassati alla fonte, ecc)</li> </ul>
	Anche i <b>prelevamenti</b> costituiscono presunzioni per effetto della circostanza in base alla quale i prelievi ingiustificati effettuati da conti correnti bancari nell'ambito dell'attività d'impresa, si considerano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività economica e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito.

#### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

<b><u>Liberi professionisti</u></b>	La disposizione comporta che <b><u>i versamenti ingiustificati cristallizzano una presunzione</u></b> in base alla quale il contribuente deve dimostrare: <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ di aver tenuto conto delle operazioni contestate nella determinazione del reddito</li> <li>➔ o che le operazioni contestate non rilevano ai fini fiscali (redditi esenti, redditi tassati alla fonte, ecc.)</li> </ul>
	Non sono opponibili ai liberi professionisti i <b><u>prelevamenti</u></b> non giustificati (Corte Cost., n. 228/2014)

### EFFETTI DELLA SENTENZA DELLA CORTE COST. N. 228/2014

La **consulta (sent. n. 228/2014)** ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, n. 2, DPR. 600/1973, nella parte in cui, nella versione aggiornata dalla Legge 311/2004, ricomprendeva nell'ambito della presunzione relativa ai prelevamenti anche i liberi professionisti.



*"[...] la presunzione è lesiva del principio della ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito"*

In seguito a tale sentenza è inibito all'ufficio l'accertamento finanziario fondato sui prelevamenti nell'ambito delle attività libero-professionali.



**Nota:** L'accertamento mediante il meccanismo delle indagini bancarie è attivabile anche per far emergere attività in nero. **Non è pertanto necessario che il soggetto rivesta la qualità di professionista o di imprenditore** (si veda in merito: Cass., 10578/2011, 21132/2011, 19692/2011).

Il principio, assolutamente condivisibile sotto l'aspetto economico sostanziale, evidenzia talune criticità interpretative nel caso dei redditi in nero (pertanto al di fuori di attività professionali o imprenditoriali "ufficiali")

### LA NATURA DI PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA

La norma ha natura di presunzione legale relativa (*iuris tantum*), ai sensi dell'**art. 2728, co. 1, c.c.**



*"Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite."*

**Nota:** Attraverso la presunzione *iuris tantum* «il giudizio di ragionevolezza dell'inferenza dal fatto certo a quello incerto è già stato stabilito dallo stesso legislatore» (cass., n. 21800/2017). La presunzione ammette la prova contraria.

### LE MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE INTERCETTABILI

La individuazione dei movimenti finanziari "anomali" che l'amministrazione finanziaria può prendere in considerazione per formare la prova in argomento, tenendo conto dell'innovazione introdotta dal D.L.193/2016, sono i seguenti:

<b><u>Limite d'importo</u></b>	Prelevamenti	➔ 1.000 euro giornalieri	Soggetti: imprese
		➔ 5.000 euro mensili	



**C.M. 8/2017, par. 19.1** “La presunzione relativa ai prelevamenti, per le imprese, si applica agli importi superiori a 1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili mentre è inapplicabile nei riguardi degli esercenti arti e professioni.

Pertanto, si ritiene che, **a partire dal 3/12/2016** (data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 225 del 2016), **a base delle rettifiche ed accertamenti, saranno considerati ricavi i prelevamenti o gli importi riscossi nei limiti previsti dalla nuova disposizione.**”

**Cir. GDF, Prot. 109546 del 7 aprile 2017** “la Legge n. 225/2016 [...] ha previsto [...] l’abrogazione della presunzione relativa di maggior reddito di lavoro autonomo in corrispondenza dei prelevamenti non giustificati dai professionisti, nonché l’introduzione di “franchigie” per i titolari di reddito d’impresa nei cui confronti siano state attivate le indagini finanziarie ai sensi del menzionato art. 32, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 600/1973, **in base alle quali le rettifiche di reddito ivi previste non trovano applicazione per prelevamenti fino a 1.000 euro giornalieri e, comunque, a 5.000 euro mensili.**”

**C.M. 8/2017, par. 19.2** “La lettera della norma interviene, quindi, solamente sui prelievi non giustificati, e non anche **sui versamenti**, per i quali **rimane in vigore la regola che costituiscono presunzione di reddito qualora non risultassero “giustificati”.**”

Il limite d’importo ha rappresentato da sempre un elemento discrezionale utilizzabile dall’amministrazione finanziaria per individuare i casi meritevoli di controllo.

<b>C.M. 28/2006</b>	I contribuenti devono ritenersi sollevati dall’onere di fornire la dimostrazione relativamente a prelievi che, avuto riguardo all’entità del relativo importo e alle normali esigenze personali o familiari, possono essere ragionevolmente ricondotte nella gestione extra-professionale.
<b>C.M. 26/2014</b>	Occorre evitare il controllo su importi poco rilevanti in relazione agli indici di capacità contributiva del contribuente e del suo nucleo familiare

#### SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE

Una volta effettuato l’accertamento il contribuente può superare la presunzione attraverso l’utilizzo dei seguenti strumenti:

<b><u>Prova contabile</u></b>	La regolare tenuta della contabilità preclude l’accertamento (contabilità ordinaria).
<b><u>Indicazione del beneficiario</u></b>	In merito sussistono due diversi orientamenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ è sufficiente la mera indicazione del beneficiario (C.T.R. Roma, sentenza n. 45 del 10 luglio 2006 e C.T.P. di Bologna, n. 158/12/07);</li> <li>▪ non è sufficiente la mera indicazione del beneficiario in quanto occorre dimostrare il collegamento diretto, concreto, tra le singole operazioni e la documentazione fiscale (Cass., n. 22920/2014).</li> </ul>
<b>Dimostrazione della inclusione delle operazioni contestate nella dichiarazione dei redditi</b>	
<b>Dimostrazione della irrilevanza fiscale dell’operazione</b> (es.: redditi esenti, redditi tassati alla fonte, ecc.)	

**ESTENSIONE DELL'ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DEI SOCI**

Aspetto di estrema rilevanza riguarda l'ambito applicativo della disciplina sotto l'aspetto soggettivo.

La **cassazione** (sent. n. 16948/2015) ha più volte enunciato i principi in base al quale risulta **legittimo l'accertamento nel caso in cui:**

**contribuente accertato è diverso dall'intestatario del conto verificato**


Il coinvolgimento di conti intestati a terzi nell'ambito di un'indagine finanziaria può riguardare:

- ⇒ **Soci**
- ⇒ Soggetti legati da **rapporti di parentela, affinità o coniugio**
- ⇒ **Amministratori**
- ⇒ Altri



**ATTENZIONE:** nella difesa contro l'accertamento realizzato mediante l'utilizzo delle indagini finanziarie occorre tener presente che, nel caso del coinvolgimento di terzi, deve essere adeguatamente dimostrato dall'ufficio la sostanziale riferibilità dei conti o dei singoli dati rispetto a questi. Non è necessario che l'ufficio dimostri l'anzidetta riferibilità con riguardo a tutte le movimentazioni finanziarie. In merito, poi, alla sufficienza delle presunzioni come strumenti di prova, la giurisprudenza della cassazione ammette espressamente tale possibilità (cass., 21424/2017).

In sostanza:



Si riportano alcuni precedenti giurisprudenziali.

CASSAZ.	CHIARIMENTO	NOTE
<b>Cass., 21424/2017</b>	<i>"Per consolidata giurisprudenza (in particolare, cfr. Cass. 22 aprile 2016, n. 8112), in sede di rettifica e di accertamento d'ufficio delle imposte sui redditi <b>l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari</b> acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all'ente, ma <b>riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risulti provata dall'amministrazione finanziaria, anche tramite</b></i>	Seconda la cassazione, nel caso di specie, il giudice di merito ha correttamente applicato l'art. 2697 c.c., avendo valutato gli elementi probatori sottoposti, valorizzando l'entità delle operazioni in combinazione con la circostanza che tutti i soci operavano sul c/c sociale

	<p><i>presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati, senza necessità di provare altresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali, atteso che, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/73 e dell'omologa norma in tema di iva, incombe sulla contribuente dimostrarne l'estraneità alla propria attività di impresa."</i></p>	
CASS., 8112/2016	<p><i>Ne consegue in ordine alla distribuzione dell'onere probatorio che <b>una volta dimostrata la pertinenza alla società dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche con essa collegate, l'Ufficio non è tenuto a provare che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti rispecchino operazioni aziendali, ma al contrario la corretta interpretazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/73 impone alla società contribuente di dimostrare la estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa</b>"</i> (Cass. n. 16575 del 2013; n. 20199 del 2010).</p>	<p>"[...] secondo il principio affermato da questa Corte, "l'inutilizzabilità delle prove acquisite a mezzo di un accesso domiciliare illegittimo riguarda solo le prove e/o le fonti di prova per le quali l'accesso medesimo costituisca una condizione necessaria e non quelle che trovano nell'accesso una mera occasione, con la conseguenza che <b>sono utilizzabili le informazioni di terzi e le dichiarazioni del contribuente raccolte nell'ambito di un accesso non autorizzato, rispettando i criteri di cui all'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633</b> - norma dettata in materia di Iva ma applicabile con riferimento alle imposte dei redditi in virtù del richiamo operato dall'art. 33 del d.P.R. 29 sette/re 1973, n. 600 - in quanto le stesse sono collegate all'accesso in rapporto di mera occasionalità, potendo essere ugualmente acquisite sull'uscio dell'abitazione, per strada o negli uffici dell'organo deputato all'indagine" (Cass. n. 25335 del 2010)."</p>
Cass., 16948/2015	<p><i>"Il collegamento, tra il conto corrente intestato al terzo ed il contribuente "accertato", <b>può evincersi dalla combinazione di plurimi elementi indiziari quali, il rapporto privilegiato che lega la società di capitali al soggetto titolare dei poteri di rappresentanza e di gestione della stessa, la composizione ristretta della partecipazione sociale, i rapporti familiari tra i singoli soci, la mancanza di svolgimento di altre attività economiche da parte del titolare del conto tali da individuare una fonte reddituale alternativa rispetto alla attività economica della società, la mancanza di indicazioni fornite dal titolare dei conti bancari, in ordine alla provenienza e destinazione delle somme movimentate, la natura e le dimensioni dell'attività economica svolta dalla società compatibili con la entità dei maggiori ricavi accertati, come riconosciuto dalla costante giurisprudenza di questa Corte</b></i> (cfr. Cass. 1728/1999, id. 8683/2002, id. 13391/2003 – con riferimento a società di capitali-; id. n. 6743/2007,</p>	<p><b>La C.T.R.</b>, pur affermando che gravava sul contribuente, al fine di vincere la presunzione legale, l'onere probatorio in ordine alla sussistenza di ulteriori costi o di diversa provenienza delle entrate riscontrate, <b>non ha considerato che alla presunzione di corrispondenza "prelevamenti - versamenti ricavi" andava contrapposta una prova, non un'altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale, quale il fatto che il figlio fosse stato indicato come beneficiario dei prelevamenti da parte del contribuente accertato.</b></p> <p><b>Inoltre, non è stato dato rilievo al rapporto familiare e di collaborazione all'impresa familiare, esistente tra il C. D. ed il C. A.</b></p>



	374/2009, 18083/2010 -con riferimento a società di persone; id. 20199/2010 -con riferimento a società di capitali)."	(rinvio ad altra sezione della CTR competente)
Cass., n. 2029/2014	"In tema di imposte sui redditi ai sensi degli artt. 32 e 37 del d.P.R. n. 600 del 1973, delle imposte sui redditi di società di capitali, <b>l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari</b> acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata ai conti formalmente intestati all'ente, ma <b>riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzione, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati.</b> Ne consegue in ordine alla distribuzione dell'onere probatorio che una volta dimostrata la pertinenza alla società dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche con essa collegate, l'Ufficio non è tenuto a provare che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti rispecchino operazioni aziendali, ma al contrario la corretta interpretazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/73 impone alla società contribuente di dimostrare la estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa. " (così Cass. 20199/10, conformi, Cass. 15217/12, Cass. 12625/12). Compete dunque all'Ufficio l'onere di dimostrare, anche con presunzioni, la pertinenza alla società dei rapporti bancari intestati a terzi.	

Alla citata giurisprudenza, si aggiunge la **recente Ordinanza di Cassazione n. 2536 del 2018**, nella quale viene confermato il principio in base al quale la presunzione, nel caso del conto intestato a terzi, non scatta in automatico, ai sensi dell'art. 2728 c.c., ma occorre dimostrare previamente la riferibilità del conto stesso al soggetto controllato, ai sensi dell'**art. 2697 c.c.**, di seguito riportato:



*"Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. (...)"*



**Cass. Ord. n. 2536/2018:** "In questi termini la censura proposta è fondata, dovendo il giudice di merito, in sede di rinvio, **verificare dall'accertamento notificato l'esistenza di elementi idonei a confermare la sostanziale riferibilità all'ente dei conti correnti dei soci.**"

### CRITICITÀ

Posto che è favorevole per il contribuente l'assenza di automatismo e la necessità di dimostrare, in capo all'amministrazione finanziaria (anche mediante presunzioni), la riferibilità dei conti intestati a terzi rispetto al contribuente controllato, si pone il problema della difesa del terzo nel caso di specie.

In effetti gli amministratori, i soci, i parenti dell'imprenditore, in genere, devono a questo punto porre la necessaria attenzione in merito alla documentazione finanziaria ad essi relativa.